



Università degli Studi  
Mediterranea  
di Reggio Calabria

**Ai Direttori di Dipartimento**  
**Ai Responsabili di Macroarea/Aree/Servizi Speciali/Servizi Autonomi**  
e p.c.

**Al Magnifico Rettore**  
**Alle RSU e OO.SS**  
**SEDE**

**Oggetto: Ulteriori disposizioni in materia di “lavoro agile” (smart working) per contrastare e contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19 (c.d. Coronavirus).**

Come è noto, l'attuale situazione di emergenza sanitaria ha comportato un susseguirsi di interventi normativi da parte del Governo, intesi a fronteggiare la diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Ricordo che, per fronteggiare il repentino aggravarsi del rischio di contagio in Ateneo, sono state sospese con decreto rettorale n. 85 del 5 marzo 2020 tutte le attività in presenza del personale docente e del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario con effetto immediato, al fine di assicurare in via precauzionale e d'urgenza all'intera Comunità universitaria la massima protezione possibile. Intervenuto il DPCM del 11 marzo 2020, il Rettore, con decreto n. 86 del 13 marzo 2020, ha disposto, tra l'altro, che dal 19 marzo 2020, ben oltre il termine iniziale di efficacia del menzionato decreto del 11 marzo 2020 fissato al 12 marzo 2020, riprendessero anche le attività del personale tecnico amministrativo e bibliotecario attraverso misure intese ad assicurare la fruizione di periodi di congedo ordinario, nonché di modalità di lavoro agile a norma degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, da disciplinare con apposita tempestiva disposizione del Direttore Generale, previa individuazione delle attività indifferibili da svolgere necessariamente in presenza. Con circolare del Direttore Generale del 13 marzo 2020, prot. 3114, immediatamente successiva al decreto rettorale di pari data, sono state individuate, tra l'altro, le aree per le quali era comunque richiesta la presenza, anche saltuaria e/o limitata alle necessità, di un numero minimo di dipendenti da impegnare anche secondo meccanismi di turnazione.

A seguito di tali disposizioni interne, la situazione si è repentinamente evoluta, risultando attualmente che l'84,80% del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario di Ateneo (145 su 171 unità) opera in modalità di lavoro agile. La quota di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario si eleva al 95,32% se si considera il personale in atto non in servizio per ferie/congedo/permessi vari/aspettativa/comando ecc..

Successivamente, il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, ha disposto, all'art. 87, che fino alla cessazione dello stato di emergenza, ovvero fino a data antecedente da stabilirsi con DPCM su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche, che, pertanto, sono tenute a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedano necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente (c.d. lavoro agile in forma semplificata), qualora non possano essere forniti dall'Amministrazione. In tali casi non trova applicazione l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata, l'Amministrazione utilizza gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.



L'art. 1, comma 1, lett. a) del recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 mantiene "fermo" per le pubbliche amministrazioni "quanto disposto dall'art. 87 del decreto-legge n. 18 del 2020".

Ciò premesso, ai sensi della normativa richiamata, è necessaria un'ulteriore ricognizione delle attività indifferibili per le quali è richiesta necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. Per le altre attività, il lavoro agile, anche in forma semplificata, è la modalità di lavoro ordinaria fino a nuova disposizione. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, nemmeno nella forma semplificata, l'Amministrazione utilizza gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

A tale scopo, si chiede a ciascun responsabile di riferimento di comunicare se le attività del relativo personale già autorizzato in lavoro agile e che effettua turnazione o presta servizio saltuariamente o che non abbia presentato richiesta di lavoro agile, rientrino o debbano rientrare tra quelle da considerare indifferibili e che richiedono necessariamente lo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

In caso contrario, ciascun responsabile di riferimento è tenuto a comunicare ai dipendenti che il lavoro agile, anche nella modalità semplificata, è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Ove questa risulti impossibile anche nella modalità semplificata, il personale è obbligato ad utilizzare le ferie pregresse o riposo compensativo o altro istituto, come specificato nella circolare n. 3114 del 13 marzo 2020 e, in ogni caso, nel citato art. 87, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020.

Certo di un celere riscontro, porgo cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
f.to Prof. Ottavio Amaro